



i codici COMMENTATI®

PER LE PROFESSIONI FORENSI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**ANNOTATO CON LA
GIURISPRUDENZA**

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2018

- MODIFICHE NORMATIVE
- SELEZIONE RAGIONATA DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE®

Gruppo Editoriale Simone
50° ANNIVERSARIO

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

La riproduzione in fotocopie è ammessa solo per uso personale e didattico

Finito di stampare nel mese di agosto 2018
da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)
per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

I Codici Commentati o meglio ancora **annotati con la giurisprudenza** sono da sempre fiore all'occhiello della produzione della Casa Editrice Simone.

Quest'anno, per le note vicende legate alla **proroga** dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato (L. 247/2012) la Simone, piuttosto che proporre un «nuovo codice commentato» che per il breve tempo a disposizione non avrebbe potuto garantire gli *standard qualitativi* delle edizioni precedenti e per non gravare ulteriormente sul *budget* dei giovani praticanti, ha preferito proporre delle **Appendici di Aggiornamento** che coprono il lasso di tempo intercorso tra la «chiusura» delle edizioni 2017 e la produzione giurisprudenziale della Cassazione, e laddove intervenuta, della Corte costituzionale, a tutto **agosto 2018**.

Per facilitare la consultazione, e per completezza di aggiornamento, sono stati riportati sia gli articoli dei codici che hanno subito *modifiche normative* sia gli articoli divenuti *oggetto di pronunce interpretative di rilievo* da parte della Suprema Corte.

Nell'aggiornamento giurisprudenziale le massime delle **Sezioni Unite**, spesso emenate a conclusione di un *contrasto giurisprudenziale*, sono riportate per prime proprio per l'importanza della pronuncia, ed è stato mantenuto, in tutte le massime, il **percorso di lettura**, facilitato dall'uso del **neretto**.

L'Appendice, quindi, per come è stata ideata e realizzata rappresenta un perfetto complemento dei corrispondenti «Codici annotati con la giurisprudenza» (Edizioni 2017) e, al contempo, costituisce un autonomo e valido strumento di *aggiornamento normativo e giurisprudenziale* per qualsiasi codice commentato posseduto dal praticante.

Ogni singola Appendice si chiude con un elenco riepilogativo dei provvedimenti di modifica intervenuti e con l'indicazione dei relativi articoli modificati.

COLLANA CODICI COMMENTATI



Vol. C2 • Codice di Procedura Civile annotato con la giurisprudenza

a cura di Marcello Iacobellis, Roberto Pellecchia,
Paolo Scognamiglio e Giorgio Sensale

Edizione 2017

Il volume riporta, accanto alla giurisprudenza costituzionale, un'aggiornata e ragionata selezione di quella di legittimità, articolata in paragrafi, per consentire una rapida consultazione ed un'agevole ricerca della casistica relativa a ciascun articolo.

L'opera traccia, attraverso una dettagliata titolatura delle sentenze riportate, i percorsi più significativi di sviluppo delle problematiche relative ai principali istituti.

Nella compilazione del lavoro si è evitata la duplicazione di sentenze ripetitive, privilegiando quelle più recenti e complete e evidenziando gli indirizzi giurisprudenziali più consolidati; l'opera così come organizzata, si dimostra particolarmente utile per la redazione di temi, pareri motivati e atti giudiziari.

Il codice, infine, si giova di un ricco apparato di richiami, note ed indici, che agevolano non solo l'individuazione del dato normativo, ma anche il riferimento alle pronunce giurisprudenziali più significative.

LIBRO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

5 Momento determinante della giurisdizione e della competenza. (1) — La giurisdizione [1] e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [163, 316, 414], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(1) Art. così sostituito ex l. 26-11-1990, n. 353 (art. 21), in vigore dall'1-1-1993 (*Riforme processuali*). Ai sensi dell'art. 90, l. cit. tale norma si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1-1-1993. Si riporta di seguito il testo dell'articolo anteriormente vigente: «5. *Momento determinante della giurisdizione e della competenza.* — La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo». Cfr. art. 8, l. 31-5-1995, n. 218.

GIURISPRUDENZA

• La controversia, avente ad oggetto il **compenso per un incarico di collaborazione affidato da una commissione parlamentare**, instaurata prima del 20 dicembre 2005, data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 180/2005, in materia di estensione della giurisdizione degli organi di autodichia agli atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento del personale, esula dalla giurisdizione di tali organi, in applicazione della norma di cui all'art. 5 c.p.c. ed **appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo**, riguardando il trattamento economico spettante ad un funzionario onorario, avente natura indennitaria e non retributiva e, pertanto, affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede alla investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo. — **Sez. Un. ord. 5303 del 6-3-2018** (rv. 647320).

• L'articolo 5 c.p.c., che prevede che la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, va interpretato nel senso che **a questa non equivale l'introduzione dell'impugnazione**, conseguentemente la sopravvenienza, in corso di causa, di una disposizione che individua in un diverso giudice quello dell'impugnazione, senza incidere sulla tipologia di essa, **non assume rilievo sulla controversia pendente, che resta devoluta — quanto alla fase di gravame — alla cognizione del giudice ab origine indi-**

viduato, fatta eccezione per il solo caso di soppressione dell'ufficio giudiziario al tempo competente a conoscere dell'impugnazione, dovendo in tale ipotesi, farsi riferimento al nuovo giudice, al quale le funzioni dell'ufficio soppresso siano state attribuite. (Nella specie, era stata appellata, di fronte al Tribunale di Napoli Nord, una sentenza pubblicata prima del 13 settembre 2013, data di efficacia dell'istituzione di detto tribunale, emessa dal Giudice di Pace di Aversa, per la quale sarebbe stato competente, al momento della pronuncia, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello — che aveva dichiarato inammissibile il gravame escludendo la *translatio iudicii* — e rinviato la causa al tribunale preesistente). — **Ord. 28468 del 29-11-2017** (rv. 647141).

• In tema di protezione internazionale, in forza dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 142 del 2015, applicabile *ratione temporis*, **giudice competente a decidere sulla domanda avverso il diniego di protezione internazionale pronunziato dalla Commissione territoriale è il tribunale in composizione monocratica che ha sede nel capoluogo di distretto della corte di appello in cui è situato il centro di identificazione od accoglienza o la struttura governativa o la struttura del sistema di protezione nel quale il richiedente si trova alla data di deposito del ricorso.** — **Ord. 26406 del 7-11-2017** (rv. 647020).

7 Competenza del giudice di pace. (1) — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro (2), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice [9].

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro (2).

[*Omissis*] (3).

È competente qualunque ne sia il valore:

- 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;

3bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (4).

[Omissis] (5).

(1) Art. sostituito ex l. 21-11-1991, n. 374 (art. 17), in vigore dall'1-5-1995.

Cfr. art. 43, l. 21-11-1991, n. 374. Ai sensi dell'art. 1, l. 16-12-1999, n. 479: «1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità».

V. però d.lgs. 13-7-2017, n. 116 (in *Riforme processuali*).

(2) Le parole «cinquemila euro» e «ventimila euro» sostituiscono rispettivamente le precedenti «lire cinque milioni» e «lire trenta milioni» ex art. 45, c. 1, lett. a) e b), l. 18-6-2009, n. 69, in vigore dal 4-7-2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data (ex art. 58, c. 1, l. 69/2009 cit.).

(3) Terzo comma abrogato ex art. 1, d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534. Il testo così disponeva: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al secondo comma, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». V. ora, per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, art. 22, l. 24-11-1981, n. 689 (*Sanzioni amministrative*) e art. 6, d.lgs. 1-9-2011, n. 150 (*Semplificazione riti civili*).

(4) Numero aggiunto ex art. 45, c. 1, lett. c), l. 69/2009 cit. Per l'applicazione v. nota (2). Cfr. c.p.c. 442, c. 3.

(5) Numero abrogato ex art. 1, d.l. 18-10-1995, n. 432, conv. in l. 20-12-1995, n. 534. Il testo così disponeva: «4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

GIURISPRUDENZA

• Qualora, nel regime posteriore alla modifica dell'art. 339 c.p.c. disposta dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vengano proposte davanti al giudice di pace **domande connesse**, la decisione non può, per esigenze di coerenza logico-giuridica, avvenire per una domanda in via equitativa e per l'altra secondo diritto e **tutta la controversia deve essere decisa secondo diritto**, con la conseguenza che il **mezzo di impugnazione è l'appello**. — Sent. 30055 del 14-12-2017 (rv. 646546).

• La causa avente ad oggetto l'**illegittima realizzazione**, in violazione dell'art. 844 c.c., nonché di un divieto con-

tenuto nel regolamento di condominio, **di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale**, giacché l'art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza *ratione materiae* del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale. — Ord. 22730 del 28-9-2017 (rv. 646752).

9 Competenza del tribunale. (1) — Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse (2), per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (art. 50), a decorrere dal 2-6-1999. Si riporta di seguito il testo dell'articolo anteriormente vigente: «9. *Competenza del tribunale.* — Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone, e ai diritti onorifici, per la querela di falso e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile».

(2) V. però art. 2, d.lgs. 31-12-1992, n. 546 che prevede l'attribuzione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi, di ogni genere e specie, comunque denominati, alla giurisdizione tributaria.

GIURISPRUDENZA

• Nel caso di **opposizione a precetto proposta davanti al giudice di pace**, il rilievo dell'incompetenza per materia — sia d'ufficio sia ad istanza dell'opposto per essere l'opposizione riconducibile alla competenza del tribunale ex art. 617 c.p.c. — deve avvenire alla prima udienza di effettiva trattazione in applicazione dell'art. 38 c.p.c., con gli adattamenti richiesti dalle forme del giudizio davanti al giudice di pace; **una volta verificatasi la preclusione, l'incompetenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice nella sentenza** anche se qualifichi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e neppure dalla parte opposta con un motivo di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza. — Ord. 11816 del 15-5-2018 (rv. 649022).

• La giurisdizione delle commissioni tributarie in relazione a controversie iniziate prima del 1° gennaio 2002, data di entrata in vigore dell'art. 12 della l. n. 448 del 2001, sussiste qualora sia dedotto un rapporto avente natura tributaria riconducibile al novero di quelli ad esse devoluti dalle norme vigenti al momento della domanda, secondo un elenco tassativo: **sono pertanto devolute alle**

commissioni tributarie, ancorché anteriori all'entrata in vigore della l. n. 448 del 2001, **le controversie concernenti l'abrogato contributo al servizio sanitario nazionale**, stante il carattere tributario dello stesso, desumibile dall'imposizione di un sacrificio economico attraverso un atto autoritativo ablatorio e dalla destinazione del relativo gettito alla copertura di spese pubbliche, nonché dalla sua riconducibilità, quale sovrainposta IRPEF, alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. — Ord. 14997 dell'8-6-2018 (rv. 648746).

• In materia di **infrazioni al codice della strada**, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull'importo della sola sanzione pecuniaria. — Ord. 12517 del 21-5-2018 (rv. 648756).

10 Determinazione del valore. — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni [c.c. 1282, 1223 ss., 2043 ss.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104].

GIURISPRUDENZA

• Ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), **il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti principali**, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, si viene a creare un litisconsorzio necessario. — Ord. 11742 del 15-5-2018 (rv. 648611).

• **Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario**, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, **perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario**, nella quale il compratore lamenta, ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario). — Ord. 1826 del 24-1-2018 (rv. 647880).

• **Per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità**, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., **occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa**, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità) cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente «maggior somma che sarà ritenuta di giustizia», la causa deve ritenersi — in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. — di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c. — Ord. 3290 del 12-2-2018 (rv. 647509).

• **In tema di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato**, per domande di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la **domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell'istruttoria**, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni. — Ord. 1499 del 22-1-2018 (rv. 647380).

• **Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore** la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del la-

voratore deceduto non *jure hereditario*, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì *jure proprio*, **quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno** e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. — Ord. 907 del 17-1-2018 (rv. 647127).

• **Le questioni di competenza**, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in *limine*, alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, **non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie**. (Nella specie, relativa ad un contratto di franchising con concessione del diritto di utilizzazione del marchio, la S.C. ha escluso la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003). — Ord. 29266 del 6-12-2017 (rv. 647182).

• Ai fini del **rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato** — in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali — **sulla base del criterio del *disputatum*** (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della contro-

versia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il *disputatum* posto all'esame del giudice di appello. — Sent. 27871 del 23-11-2017 (rv. 646647).

• Ove il giudizio prosegue in un grado di impugnazione soltanto per la **determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente**, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il *disputatum* della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del *decisum* (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le **ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado**. — Ord. 27274 del 16-11-2017 (rv. 646423).

• **Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per contravvenzione al codice della strada sono devolute alla competenza per materia del giudice di pace**, ex artt. 204bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 e 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, **senza alcun limite di valore**; né, per tale motivo, può trovare applicazione il combinato disposto degli artt. 10, comma 2, e 104 c.p.c., giacché la devoluzione della competenza in favore del giudice superiore, in ipotesi di cumulo oggettivo di domande proposte nei confronti della stessa parte, opera esclusivamente in deroga alla competenza per valore e non per materia. (Nella specie, la S.C. adita su regolamento di competenza sollevato d'ufficio dal tribunale, in causa relativa alla proposizione di un'unica opposizione relativa a molteplici verbali di contravvenzione, ha dichiarato la competenza del giudice di pace). — Ord. 25028 del 23-10-2017 (rv. 646814).

12 Cause relative a rapporti obbligatori, a locazione e a divisioni. — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173 ss.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

[Nelle cause per finita locazione d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] (1).

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713, 1111] si determina da quello della massa attiva da dividersi [784 ss.].

(1) Comma in vigore fino al 29-4-1995 ed abrogato dal 30-4-1995 ex art. 89, l. 26-11-1990, n. 353.

GIURISPRUDENZA

• In tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. — secondo il quale «il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione» — subisce deroga nell'ipotesi in cui il **giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto** che va, peraltro, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa. — Ord. n. 2850 del 6-2-2018 (rv. 647977).

• In tema di determinazione del valore della causa ai sensi dell'art. 12 c.p.c., nel testo vigente dal 30 aprile 1995, a seguito della riforma recata dalla legge n. 353 del 1990, in ipotesi di domanda di risoluzione di un rapporto di locazione per morosità, **il valore è rappresentato dall'ammontare dei canoni del residuo periodo della locazione che la domanda dell'attore mira a far cessare anticipatamente**. — Sent. 4921 del 2-3-2018 (rv. 647361).

18 Foro generale delle persone fisiche. — Salvo che la legge disponga altrimenti (1), è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio [c.c. 43] e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora [139; c.c. 43].

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore (2).

(1) Cfr. c.p.c. artt. 20-27, ed inoltre 413 (controversie individuali di lavoro), 444 (controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), 637 (procedimento d'ingiunzione), 661 (convalida di sfratto), 669ter, 669quater (procedimenti cautelari), 688 (denuncia di nuova opera e di danno temuto); artt. 9, 161 e 195 r.d. 16-3-1942, n. 267 (*Fallimento*); art. 66bis, d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (*Codice del consumo*).

(2) Cfr. artt. 8 e 9 Convenzione di Bruxelles 27-9-1968.

GIURISPRUDENZA

• In tema di controversie tra **consumatore e professionista**, l'art. 33, comma 2, lett. *u*), c. cons. va interpretato nel senso che **la residenza del consumatore**, cui la norma ha riguardo, è **quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto**, ma sull'individuazione del corrispondente foro esclusivo ivi previsto incide l'accertamento, devoluto al solo giudice del merito, del carattere fittizio dello spostamento di residenza del consumatore, compiuto per sottrarsi al radicamento della controversia, nonché quello relativo all'eventuale non coincidenza della residenza anagrafica (che instaura una mera presunzione) con quella effettiva. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la presunzione di residenza derivante dai dati anagrafici risultava superata sulla base di elementi obiettivi, tra cui il luogo ove risultava avere sede lo studio professionale del difensore incaricato di curare la fase precontenziosa e contenziosa della lite). — Ord. 11389 dell'11-5-2018 (rv. 648917).

• **Le obbligazioni da atto illecito costituiscono debiti di valore da adempiere al domicilio del debitore al tempo della scadenza**, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., salvo il caso in cui il risarcimento del danno sia stato convenzionalmente determinato in una somma di denaro liquidata in base a criteri prefissati, in tal caso operando il diverso criterio del domicilio del creditore, di cui al comma 3 del medesimo articolo. — Sent. 9632 del 19-4-2018 (rv. 648426).

• In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona fisica, **la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza di entrambi i criteri di collegamento** indicati dall'art. 18, comma 1, c.p.c. (cioè, sia della residenza, che del domicilio) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché **l'eccezione deve ritenersi come non proposta**, con radicamento della competenza del giudice adito. — Ord. 6380 del 14-3-2018 (rv. 648441).

19 Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute. — Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede [c.c. 16, 46, 2328 n. 2, 2463 n. 2, 2521 n. 2]. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda [77; c.c. 41].

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica [c.c. 2251, 2291, 2313], le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo [145].

GIURISPRUDENZA

• In tema di determinazione della competenza per territorio, il **luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale da montare e collaudare va ravvisato nel domicilio del compratore** nell'ipotesi in cui le parti abbiano previsto che il venditore compia il montaggio ed il collaudo nello stabilimento del compratore medesimo. **Tale luogo, invece, coincide con il domicilio del vendito-**

re qualora sia provata la consegna della merce a vettori di volta in volta incaricati del trasporto ai sensi dell'art. 1510, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potessero qualificarsi come «macchinario industriale da montare e collaudare» delle centraline omologate presso il venditore e destinate ad essere incorporate in impianti a gas per autotrazione). — Ord. 11811 del 15-5-2018 (rv. 648827).

20 Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. — Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio [12, 413, 444; c.c. 1182, 1326].

GIURISPRUDENZA

• In materia di **assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli**, l'azione diretta di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, non muta la natura risarcitoria dell'obbligazione ma

comporta la sostituzione *ex lege* del soggetto debitore. Ne consegue che al titolare della posizione passiva debbono essere riferite le modalità di adempimento della prestazione che, in quanto avente ad oggetto un credito illiquido, *ex art.* 1182, comma 4, c.c. deve essere richiesto pres-

so la sede legale della società assicuratrice del danneggiato-creditore, la quale, pertanto, assume esclusivo rilievo ai fini della individuazione della competenza territoriale. — Ord. 12599 del 22-5-2018 (rv. 648747).

• **La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito** nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. — Ord. 28490 del 29-11-2017 (rv. 647177).

• L'obbligazione avente ad oggetto il **pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale**

che non sia stato determinato all'atto del conferimento dell'incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali; di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all'accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l'esistenza stessa dell'obbligazione, **la competenza ex art. 20 c.p.c., in relazione al *forum destinatae solutionis*, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio al tempo della scadenza dell'obbligazione.** — Ord. 30287 del 15-12-2017 (rv. 646953).

21 Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie. — Per le cause relative a diritti reali su beni immobili, per le cause in materia di locazione e comodato di immobili e di affitto di aziende, nonché per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile o l'azienda (1). Qualora l'immobile sia compreso in più circoscrizioni giudiziarie, è competente il giudice della circoscrizione nella quale è compresa la parte soggetta a maggior tributo verso lo Stato (2); quando non è sottoposto a tributo, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile [568].

Per le azioni possessorie [703 ss.; c.c. 1168 ss.] e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto [688; c.c. 1171, 1172] è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato.

(1) Il primo periodo del primo comma è stato così sostituito ex art. 52, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999. Si riporta di seguito il testo del 1° periodo anteriormente vigente: «*Per le cause relative a diritti reali su beni immobili e per quelle di cui ai nn. 2 e 3 dell'articolo 8 è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile.*».

(2) Il criterio del riferimento al tributo diretto verso lo Stato è venuto meno a seguito dell'abolizione delle imposte reali (art. 82, d.P.R. 29-9-1973, n. 597).

GIURISPRUDENZA

• Il rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell'impianto, con comodato delle attrezzature e con patto di fornitura del carburante, integra un **contratto atipico ma pur sempre unitario, risultante dalla commistione di elementi del comodato e della**

somministrazione, di talché non sussiste la competenza funzionale di cui agli articoli 21 e 447bis c.p.c. prevista per il contratto di comodato **potendo le parti convenzionalmente individuare il foro competente a dirimere le relative controversie.** — Ord. 5684 del 9-3-2018 (rv. 648284).

25 Foro della pubblica amministrazione. — Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda [144] (1).

(1) Cfr. artt. 6 e 7, r.d. 30-10-1933, n. 1611 (*Avvocatura dello Stato*); art. 10, l. 3-4-1979, n. 103 (*Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato*).

GIURISPRUDENZA

• Ai fini della **competenza territoriale relativa ai procedimenti d'appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative**, non si applica la regola del «foro

erariale» stabilita nell'art. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, relativa alle controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato. — Ord. 5249 del 6-3-2018 (rv. 647987).

26 Foro dell'esecuzione forzata. — Per l'esecuzione forzata su cose mobili [513 ss.] o immobili [555 ss.] è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all'esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l'art. 21.

Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (1).

Per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare [612 ss.; c.c. 2931, 2933] è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto [c.c. 1182].

(1) Comma 2 così sostituito ex art. 19, c. 1, lett. a), d.l. 12-9-2014, n. 132, conv. in l. 10-11-2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19, c. 6bis, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.: «Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Il testo precedente del comma era il seguente: «Per l'espropriazione forzata dei crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore».

GIURISPRUDENZA

- La competenza sull'esecuzione ai sensi dell'art. 26, ed ora dell'art. 26bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della **possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza**. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall'art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. attraverso l'impugnazione con il re-

golamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell'opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull'esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull'esecuzione forzata. — Ord. 8172 del 4-4-2018 (rv. 648765).

26bis Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti. (1) — Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

(1) Art. inserito ex d.l. 12-9-2014, n. 132 (art. 19, c. 1, lett. b)), conv. in l. 10-11-2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 19, c. 6bis, d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014 cit.: «Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per quelle previste al comma 2, lettera a), limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 155sexies, e lettera b), e al comma 5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

GIURISPRUDENZA

- L'art. 26bis, comma 1, c.p.c. quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, in danno delle P.A. di cui all'art. 413, comma 5, dello stesso codice, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al **luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede**. Ne discende che, dovendo tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella dell'art. 1bis della l. n. 720 del 1984, il significato del rinvio a tale norma deve intendersi nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto (*debitor debitoris*) che deve pagare per conto delle P.A., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamen-

to in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede. — Ord. 8172 del 4-4-2018 (rv. 648765).

- In tema di foro relativo all'espropriazione forzata di crediti, il rinvio che l'art. 26bis, comma 1, c.p.c. fa all'art. 413, comma 5, dello stesso codice non concerne l'oggetto del credito per cui **le P.A. sono debentrici (rapporti di lavoro alle loro dipendenze)**, bensì solo la qualità di esse e, dunque, la norma che a quegli effetti identifica tali Pubbliche Amministrazioni, che è l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. — Ord. 8172 del 4-4-2018 (rv. 648765).